



Città di Carlentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO SCUOLABUS

Approvato con emendamenti con Deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 25.09.2024

Art. 1 - Finalità

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.
3. Il servizio è istituito prioritariamente per gli alunni residenti nel Comune di Carlentini e solo in caso di disponibilità di posti e qualora non comporti allungamento del percorso, anche per alunni residenti in Comuni limitrofi frequentanti gli Istituti Comprensivi del Comune di Carlentini.

Art. 2 - Organizzazione del servizio

1. Il servizio viene effettuato nei confronti degli alunni della scuola primaria mediante l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale ed il suo funzionamento è assicurato utilizzando le specifiche figure professionali attinenti al servizio.
2. Il Servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e/o il sabato in orario antimeridiano, ove previsto dagli Istituti Comprensivi.
In presenza di scuola a tempo prolungato, il servizio viene organizzato anche per il pomeriggio. Non è previsto invece il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.
3. Per le scuole dell'infanzia e per la scuola secondaria, il servizio può essere fruito per un ampliamento dell'offerta formativa solo su richiesta e dopo il normale orario di entrata al mattino nelle scuole primarie.
4. Nella organizzazione del servizio deve essere data priorità alle esigenze degli alunni aventi la residenza più distante dalla sede scolastica, tenuto conto della effettiva capienza del veicolo.
5. I percorsi degli scuolabus comunali si svolgono sempre secondo fermate prestabilite di agevole raggiungimento per gli utenti. Le fermate potranno subire variazioni di collocazione, essere aumentate o diminuite in rapporto all'entità dell'utenza. Non possono essere effettuate fermate diverse da quelle prestabilite.

Art. 3 – Utenti aventi diritto del servizio

1. Hanno diritto al servizio scuolabus gli alunni residenti nel comune di Carlentini iscritti nelle seguenti scuole del territorio comunale.

Art. 4 – Piano annuale di trasporto scolastico

1. L'Ufficio delle Pubblica Istruzione, predispose ogni anno il Piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.
2. Il piano annuale di cui al precedente comma 1, deve essere predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico, e comunque non oltre il 31 agosto di ogni anno.
3. Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.
4. Nell'accettazione delle domande di cui al successivo art. 5, sarà data la precedenza agli alunni che risiedono lontani dalle istituzioni scolastiche, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti.

5. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.
6. Il piano annuale potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
7. Il piano annuale viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade urbane e/ o di uso pubblico. Nel piano non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

Art. 5 - Iscrizioni al servizio

1. Entro il 30 giugno i genitori dei bambini interessati al servizio dovranno effettuare, presso l'Ufficio della Pubblica Istruzione, l'iscrizione dei propri figli, compilando l'apposito modulo disponibile presso gli Istituti Comprensivi o sul sito del Comune, oltre ai dati anagrafici del bambino e del genitore richiedente, la residenza, l'indicazione del genitore o della persona adulta autorizzata al ritiro al rientro da scuola. Verrà inoltre sottoscritto l'impegno del genitore al pagamento del corrispettivo del servizio secondo le modalità che verranno indicate dall'Ufficio della Pubblica Istruzione.
2. L'iscrizione va ripetuta ogni anno anche da parte di coloro già precedentemente iscritti.
3. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica da parte dell'Ufficio del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente regolamento, in particolare del criterio di competenza territoriale di cui al precedente articolo 1 e dei criteri di economicità ed efficienza del Servizio.
4. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1, e comunque entro dieci giorni antecedenti l'inizio dell'anno scolastico, potranno essere accolte, secondo i criteri indicati nel presente articolo, soltanto nel caso in cui l'accoglimento non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio ed in relazione alle disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.
5. Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, potranno essere sempre accettate se compatibili con il Piano annuale di Trasporto Scolastico e con le esigenze organizzative del servizio, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.
6. Altre eventuali domande presentate oltre i termini previsti dal presente articolo potranno essere accolte soltanto se compatibili con il Piano Annuale di Trasporto Scolastico già predisposto dall' Ufficio con i criteri di cui al precedente articolo e in particolare in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi, purché l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi.

Art. 6 - Modalità di svolgimento del servizio

1. Gli alunni della scuola primaria vengono trasportati a partire dai punti di attesa fino alla scuola e viceversa.
2. Per gli alunni della scuola primaria, i punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel Piano annuale di cui al precedente articolo 3, che le individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente Regolamento.
3. Per meglio vigilare sull'incolumità dei minori trasportati della scuola primaria a bordo dello scuolabus, è prevista la presenza di un assistente.
4. Nel caso di malore dei minori trasportati, gli stessi saranno accompagnati alla sede scolastica,

ove il personale scolastico provvederà ad informare i genitori.

Art. 7 - Comunicazioni Comune - Famiglia

1. Nei rapporti con le famiglie, l'Ufficio della Pubblica Istruzione, si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
2. La domanda di iscrizione si intende accolta, salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro l'inizio dell'anno scolastico. L'iscrizione ha durata annuale.
3. All'inizio dell'anno scolastico, l'Ufficio della Pubblica Istruzione, provvederà a comunicare alle famiglie gli orari e i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti (punti di raccolta), sulla base di quanto stabilito dal Piano annuale di Trasporto Scolastico.
4. L'Ufficio della Pubblica Istruzione, comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'Anno Scolastico, secondo quanto previsto al comma 6 del precedente art. 4 e dal successivo art. 8 comma 2.
5. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per scritto, all'Ufficio, che provvederà alla cancellazione dell'utente dall'archivio e permetterà di inserire un'ulteriore richiesta.
La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa versata.
6. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per scritto, all'Ufficio, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.

Art. 8 – Comunicazioni tra l'Ufficio P.I. e le Istituzioni Scolastiche

1. L'Ufficio della Pubblica Istruzione, impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.
2. Entro il mese di maggio di ogni anno, l'Ufficio della Pubblica Istruzione, richiede alle scuole tutte le notizie indispensabili e/o utili per la predisposizione del Piano annuale di trasporto dell'anno scolastico successivo, in particolare gli orari di chiusura e apertura dei vari plessi scolastici.
3. Entro il mese di gennaio di ogni anno, l'Ufficio Pubblica Istruzione, trasmette alle segreterie delle istituzioni scolastiche i moduli di iscrizione al servizio, da consegnare ai genitori in fase di prescrizione alla scuola e da riconsegnare sempre, all'Ufficio Pubblica Istruzione entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 9 – Criteri di priorità

1. Nel caso le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, nella formulazione della graduatoria, si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) Alunni la cui famiglia è in una situazione di svantaggio socio-economico con ISEE familiare;
 - b) Alunni residenti distanti non meno di 1.000 metri dalla scuola di appartenenza;
 - c) Alunni dei quali i genitori siano impossibilitati per motivi di lavoro e previa certificazione ad accompagnare gli stessi alla scuola di appartenenza;
 - d) In caso di parità verrà preso in considerazione il numero di protocollo delle domande di ammissione al servizio.

Art. 10 – Comportamento degli utenti

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo, atto a

- favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Nello spirito del precedente comma 1, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione, potrà, di concerto con le Istituzioni Scolastiche, organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.
 3. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista dall'eventuale accompagnatore.
 4. Gli alunni all'interno dei mezzi di trasporto devono osservare un corretto comportamento ed in particolare:
 - occupare il seggiolino e non stare in piedi durante la marcia e le manovre; - alzarsi solo ad automezzo fermo;
 - non disturbare i compagni di viaggio e l'autista; - usare un linguaggio conveniente;
 - mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista e dall'eventuale accompagnatore;
 - non usare oggetti pericolosi o che possano procurare danni a persone ed ai veicoli; - non danneggiare i rivestimenti interni o altro degli scuolabus;
 - non affacciarsi ai finestrini.

Art. 11 – Organizzazione del servizio

1. Il servizio viene effettuato dal primo all'ultimo giorno del calendario scolastico, come comunicazione dalle istituzioni scolastiche.
2. Il servizio (percorsi, orari e fermate), viene organizzato annualmente dall'Ufficio della Pubblica Istruzione, in base al numero degli utenti e in funzione alla dislocazione sul territorio comunale degli stessi e sarà reso noto agli istituti scolastici ed ai genitori.
3. Nel caso di uscite scolastiche anticipate del personale docente per assemblee sindacali, scioperi parziali ed altre cause, non potrà essere assicurato il normale servizio: qualora le modalità delle uscite anticipate siano, preventivamente comunicate, almeno 48 ore prima, da parte dei responsabili dei rispettivi istituti scolastici, il servizio potrà essere effettuato parzialmente o completamente dando la priorità alle scuole materne e alle scuole primarie.
4. Nelle zone urbane ed extraurbane, i ragazzi saranno prelevati e rilasciati in punti di raccolta precedentemente prestabiliti.
5. Le fermate individuali e l'orario dovranno essere categoricamente rispettati.

Art. 12 – Sanzioni

1. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite e, anche se invitati dall'autista, non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:
 - l'autista dovrà far pervenire all'Ufficio della Pubblica Istruzione, una relazione, trasmessa per conoscenza al Dirigente Scolastico, il più possibile circostanziata, circa il comportamento scorretto dell'alunno;
 - l'Ufficio della Pubblica Istruzione, avviserà il Dirigente Scolastico e di concerto, la famiglia dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta;
 - qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno del mezzo confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, previa comunicazione al Dirigente Scolastico e alla famiglia, l'alunno sarà sospeso dal servizio per 5 (cinque) giorni consecutivi;
 - qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si potrà giungere

alla espulsione dell'alunno dal servizio. La sospensione e/o l'espulsione dal servizio non comportano il rimborso della tariffa versata.

2. Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata a totale risarcimento dei danni materiali.
3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

Art. 13 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio.

1. Il Piano annuale di cui al precedente art. 4 deve essere redatto con criteri che consentano la maggior sicurezza possibile per gli utenti. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati, in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, quando possibile, in prossimità di strisce pedonali.
2. Il piano annuale inoltre deve consentire la maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti; i percorsi devono essere programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.
3. Gli autisti, dipendenti dall'Amministrazione Comunale e il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto, sia tra di loro che nei confronti di tutti i trasportati. Il personale addetto dall'Amministrazione comunale è tenuto altresì ad avere la massima cura dell'automezzo e degli strumenti e attrezzature affidategli.
4. L'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.
5. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione. L'autista e l'assistente accompagnatore, addetti allo scuolabus, possono essere chiamati a rispondere di incidenti verificatisi nella fase successiva al trasporto, solamente quando alla fermata non siano presenti i genitori o un loro incaricato.
6. L'autista e l'assistente accompagnatore allo scuolabus, sono tenuti alla scrupolosa osservanza del presente regolamento.

Art. 14 – Articolazione oraria di lavoro per i conducenti dello scuolabus

1. L'orario di lavoro degli autisti deve essere strutturato congruamente alle esigenze delle scuole. Pertanto il servizio inizia alle ore 07:00 e si conclude alle ore 14:30 circa, qualora non sia presente il tempo prolungato.
2. L'orario di lavoro sarà articolato dall'Ufficio della Pubblica Istruzione, sulla base delle richieste pervenute e secondo le previsioni delle norme contenute nel C.C.N.L.

Art. 15 – Regole per il conducente dello scuolabus

1. Il conducente dello scuolabus:
 - deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza. Ogni disfunzione del mezzo deve essere immediatamente segnalata all'ufficio competente;
 - non è autorizzato ad effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso predisposte dall'Ufficio della Pubblica Istruzione;
 - non può far salire nello scuolabus persone estranee e non autorizzate per lo specifico itinerario;
 - non può utilizzare cellulari o tablet, durante la guida;
 - considerato che l'utenza a cui è destinato il servizio sono minori, deve sempre avere un comportamento consono ai rapporti con gli stessi.

- deve osservare scrupolosamente le norme dettate dal Codice della Strada.
- 2. La responsabilità del conducente dello scuolabus e dell'assistente, è limitata al trasporto dei bambini, alla salita e alla discesa alla fermata stabilita. L'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus-casa, non potrà costituire onere a suo carico.

Art. 16 - Regole per l'assistente accompagnatore

1. Il servizio dell'assistente accompagnatore, è previsto per gli alunni della scuola primaria, impegnando personale preposto, il quale ha, principalmente, il compito di sorveglianza sullo scuolabus e la cura delle operazioni di salita e discesa dei bambini.
2. In particolare l'assistente provvede a:
 - accogliere i minori a bordo,
 - far scendere i minori dallo scuolabus e a consegnarli al personale docente e/o ausiliario;
 - riprendere in consegna gli stessi al termine delle lezioni;
 - verificare le presenze e le assenze in base all'apposito elenco dei bambini iscritti al servizio che dovrà sempre trovarsi sull'automezzo;
 - sorvegliare i bambini durante il percorso.
3. Nella fase di rientro dalla scuola è obbligo dall'assistente accompagnatore, assicurarsi che ogni bambino sia preso in custodia da una delle persone adulte segnalate all'Ufficio di competenza, all'atto dell'iscrizione al servizio, ovvero a persona nota al personale assistente ed idonee al ritiro del minore.
4. Nel caso di assenza di persone adulte al momento del rientro, il bambino verrà riportato a scuola e rimarrà sotto la custodia dell'assistente accompagnatore allo scuolabus, in attesa del genitore ed ogni derivante spesa sarà posta a carico dei genitori del bambino.
5. Qualora il mancato ritiro del bambino da parte dei genitori o parte di altra persona a ciò autorizzata si verifichi tre volte nel corso dell'anno scolastico, l'Ufficio di competenza, provvederà ad inviare richiamo formale ai genitori del bambino.
6. In caso di recidiva si procederà alla sospensione dal servizio fino al termine del detto anno scolastico.

Art. 17 - Tariffe di contribuzione

1. Ogni anno, la Giunta Comunale, provvederà alla determinazione o conferma della tariffa del servizio per l'anno scolastico successivo.
2. La Giunta Comunale, fissa apposite tariffe di contribuzione anche a parziale rimborso dei costi che gli utenti dovranno corrispondere, indipendentemente dall'uso totale o parziale del servizio o per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Art. 18 - Sospensione dell'utenza

1. Le eventuali irregolarità nel pagamento delle quote dovute dagli utenti, comportano la sospensione dal servizio fino ad avvenuta regolarizzazione.
2. Il mancato ritiro del bambino da parte dei genitori o di altra persona autorizzata per almeno 3 (tre) volte nel corso dell'anno scolastico può comportare provvedimenti sino alla sospensione dal servizio fino al termine del detto anno scolastico.
3. Ai fini della riscossione delle quote insolute, si procederà, dopo un primo sollecito, all'iscrizione a ruolo e al recupero coatto.

Art. 19 – Rimborso di tariffe pagate

1. Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale, nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore, come pure nel caso di cessazione volontaria dell'utenza prima della fine dell'anno scolastico.

Art. 20 - Assicurazione degli utenti trasportati

1. L'Amministrazione Comunale, curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori siano coperti da polizza assicurativa.
2. L'Amministrazione Comunale, è responsabile di tutti i trasportati dal momento della salita sul pullman fino alla discesa.

Art. 21 - Modalità di fruizione per le uscite didattiche e culturali

1. Oltre la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, può utilizzare i propri mezzi per organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione degli alunni ad iniziative didattico-educative, realizzate nell'ambito delle attività scolastiche ed extrascolastiche, all'interno del proprio territorio:
 - uscite didattiche, visite guidate e d'istruzione, per un numero massimo di 3 (tre) per ciascun Istituto Comprensivo e per ogni mese, salvo eccezioni in accordo con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione;
 - realizzazione di iniziative organizzate dagli Istituti Comprensivi, volte a qualificare l'attività scolastica e ad integrare l'offerta formativa, per le quali si rende necessario il trasporto;
 - attività sportive o ricreative organizzate dagli Istituti Comprensivi o dall'Amministrazione Comunale
2. Tutti ciò, in accordo con l'Istituzione scolastica competente, alle seguenti condizioni:
 - le richieste delle uscite didattiche devono pervenire all'Ufficio Pubblica Istruzione da parte degli Istituti Comprensivi, almeno 7 (sette) giorni prima dell'uscita programmata, indicando la docente referente dell'Istituto, la destinazione, orari di partenza e di rientro, classi e numero degli alunni trasportati nonché motivazione dell'uscita;
 - la partenza dalle sedi scolastiche non potrà avvenire prima delle ore 9.00 ed il rientro non oltre le ore 12.00 circa;
 - l'uscita sarà autorizzata qualora la distanza e la permanenza nel luogo visitato non compromettano in alcun modo il regolare svolgimento del servizio di trasporto ordinario;
 - la vigilanza degli alunni all'interno dello scuolabus nel corso delle uscite didattiche è affidata agli insegnanti accompagnatori dell'Istituzione scolastica richiedente.
3. L'effettiva possibilità di disporre del servizio è, comunque, valutata di volta in volta dal Dirigente della Pubblica Istruzione e dall'Assessorato competente, compatibilmente alle risorse umane e strumentali disponibili ed in relazione all'importanza/urgenza dell'evento.
4. In caso di situazioni di emergenza contingenti, le uscite potranno essere sospese; della sospensione verrà data comunicazione immediata ai Dirigenti Scolastici, con l'indicazione delle motivazioni che l'hanno determinata.

Art. 22 - Assicurazione

1. L'Amministrazione Comunale, curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori siano coperti da idonea polizza assicurativa.

Art. 23 – Verifiche sulla funzionalità del servizio

1. L'Ufficio di Pubblica Istruzione, valuta l'efficienza ed efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità, in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.
2. I reclami e/o segnalazioni sul servizio dovranno essere inoltrati all'Ufficio Pubblica Istruzione, che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione degli stessi.

Art. 24 - Pubblicità

1. Il presente regolamento viene inoltrato, per opportuna conoscenza, a tutte le istituzioni scolastiche cittadine interessate, nonché agli operatori e agli utenti del servizio e comunque in visione presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del comune di Carlentini, nonché sul sito internet dell'Ente.

Art. 25 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale, che lo approva. Il Regolamento trova applicazione per l'anno scolastico 2024 – 2025
2. Copia del presente regolamento e di ogni eventuale successiva modifica dovrà essere sempre tenuta a bordo dello scuolabus a cura dell'autista.
3. Successivamente all' approvazione, copia del presente regolamento e di ogni successiva modifica dovrà essere consegnata agli autisti e agli assistenti accompagnatori. Analogamente dovrà essere fatto per le nuove assunzioni di personale.
4. Copia del regolamento può essere liberamente consegnata agli utenti del servizio su semplice richiesta verbale.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di legge in materia.

INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 - Organizzazione del servizio
- Art. 3 – Utenti aventi diritto del servizio
- Art. 4 – Piano annuale di trasporto scolastico
- Art. 5 - Iscrizioni al servizio
- Art. 6 - Modalità di svolgimento del servizio
- Art. 7 - Comunicazioni Comune - Famiglia
- Art. 8 – Comunicazioni tra l’Ufficio P.I. e le Istituzioni Scolastiche
- Art. 9 – Criteri di priorità
- Art. 10 – Comportamento degli utenti
- Art. 11 – Organizzazione del servizio
- Art. 12 – Sanzioni
- Art. 13 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio.
- Art. 14 – Articolazione oraria di lavoro per i conducenti dello scuolabus
- Art. 15 – Regole per il conducente dello scuolabus
- Art. 16 - Regole per l’assistente accompagnatore
- Art. 17 - Tariffe di contribuzione
- Art. 18 - Sospensione dell'utenza
- Art. 19 – Rimborso di tariffe pagate
- Art. 20 - Assicurazione degli utenti trasportati
- Art. 21 - Modalità di fruizione per le uscite didattiche e culturali
- Art. 22 - Assicurazione
- Art. 23 – Verifiche sulla funzionalità del servizio
- Art. 24 - Pubblicità
- Art. 25 - Norme finali